



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno XI n. 10/2023



Publicato il 30 novembre 2023



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. PROVVEDIMENTI..... | 3 |
| 1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE | 5 |
| Provvedimento prot. n. 0227867/23 del 5 ottobre 2023 | 5 |
| Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al Cav. Alberto Di Tanno ad assumere una partecipazione di controllo, per il tramite di Nobis Holding S.p.A., pari all'83,71% del capitale sociale di Nobis Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, di Nobis Vita S.p.A.. Provvedimento. | 5 |
| Provvedimento prot. n. 0238230/23 del 17 ottobre 2023 | 6 |
| Cronos Vita S.p.A. - Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2 di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento. | 6 |
| Provvedimento prot. n. 0238340/23 del 18 ottobre 2023 | 7 |
| Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, alla fusione per incorporazione di CNP Vita Assicurazione S.p.A. in CNP Vita Assicura S.p.A.. Provvedimento. | 7 |
| Provvedimento prot. n. 0238349/23 del 18 ottobre 2023 | 8 |
| Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione, da parte di Brookfield Reinsurance Limited, della partecipazione totalitaria indiretta al capitale sociale di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., per il tramite di Argo Group International Holdings Limited. Provvedimento. | 8 |
| Provvedimento prot. n. 0238431/23 del 18 ottobre 2023 | 9 |
| Genertel S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di base, ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento. | 9 |
| Provvedimento prot. n. 0249469/23 del 30 ottobre 2023 | 10 |
| Istanza di autorizzazione all'utilizzo, ai fini della copertura del requisito patrimoniale, dei fondi propri accessori, ai sensi dell'art. 44- <i>quinquies</i> del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, degli artt. da 62 a 67 del Regolamento delegato UE 2015/35, del Regolamento UE 2015/499 e del Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015. Provvedimento. | 10 |
| 1.2 MODIFICHE STATUTARIE | 11 |
| Provvedimento prot. n. 0242525/23 del 23 ottobre 2023 | 11 |
| Assimoco Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento..... | 11 |
| Provvedimento prot. n. 0242529/23 del 23 ottobre 2023 | 12 |
| Assimoco S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento..... | 12 |
| 2. IMPRESE IN LCA | 13 |
| 2.1 DECRETO 27 OTTOBRE 2023 - REVOCA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA IN TUTTI I RAMI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI «EUROVITA S.P.A.» ED «EUROVITA HOLDING S.P.A.», IN MILANO. (23A06033) (GU N. 258 DEL 4-11-2023)..... | 15 |
| 2.2 AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 257, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209, ALLA CESSIONE DEL COMPENDIO AZIENDALE CHE INCLUDE IL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO, DA EUROVITA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA A CRONOS VITA ASSICURAZIONI S.P.A.. PROVVEDIMENTO..... | 18 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3 PUBBLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO, UNITAMENTE AL COMPLESSO AZIENDALE, DA EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. A CRONOS VITA ASSICURAZIONI S.P.A. IN ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 257, COMMA 3, DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE | 19 |
| 3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO | 37 |
| 3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA..... | 39 |
| 4. ALTRE NOTIZIE | 41 |
| 4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO | 43 |
| Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti con assicurati residenti in Italia, da Irish Life Assurance Plc, a SAOL Assurance DAC, entrambe con sede in Irlanda..... | 43 |

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 0227867/23 del 5 ottobre 2023

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al Cav. Alberto Di Tanno ad assumere una partecipazione di controllo, per il tramite di Nobis Holding S.p.A., pari all'83,71% del capitale sociale di Nobis Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, di Nobis Vita S.p.A.. Provvedimento.

Con istanza del 28 giugno 2023, il Cav. Alberto Di Tanno ha chiesto l'autorizzazione ad assumere una partecipazione di controllo, per il tramite di Nobis Holding S.p.A., pari all'83,71%, del capitale sociale di Nobis Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, di Nobis Vita S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il Cav. Alberto Di Tanno ad assumere una partecipazione di controllo, per il tramite di Nobis Holding S.p.A., pari all'83,71% del capitale sociale di Nobis Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, di Nobis Vita S.p.A..

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto Ivass)

Provvedimento prot. n. 0238230/23 del 17 ottobre 2023

Cronos Vita S.p.A. - Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2 di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.

Con comunicazione del 28 settembre 2023, Cronos Vita S.p.A. ha formulato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami in oggetto.

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria svolta, è stata accertata la sussistenza delle condizioni, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed al Regolamento Isvap n. 10 del 2 gennaio 2008, per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Cronos Vita S.p.A. all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2 di cui all'articolo 2 del menzionato decreto legislativo.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento prot. n. 0238340/23 del 18 ottobre 2023

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, alla fusione per incorporazione di CNP Vita Assicurazione S.p.A. in CNP Vita Assicura S.p.A.. Provvedimento.

Con comunicazione del 28 giugno 2023 CNP Vita Assicura S.p.A. e CNP Vita Assicurazione S.p.A. hanno presentato istanza di autorizzazione alla fusione per incorporazione di CNP Vita Assicurazione S.p.A. in CNP Vita Assicura S.p.A..

Ad esito dell'istruttoria svolta si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, la fusione per incorporazione di CNP Vita Assicurazione S.p.A. in CNP Vita Assicura S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento prot. n. 0238349/23 del 18 ottobre 2023

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione, da parte di Brookfield Reinsurance Limited, della partecipazione totalitaria indiretta al capitale sociale di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., per il tramite di Argo Group International Holdings Limited. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 28 luglio 2023, Brookfield Reinsurance Limited ha presentato, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istanza di autorizzazione all'acquisizione, per il tramite di Argo Group International Holdings Limited, di una partecipazione totalitaria indiretta al capitale sociale di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Brookfield Reinsurance Limited ad assumere, per il tramite di Argo Group International Holdings Limited, la partecipazione totalitaria indiretta al capitale sociale di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A..

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento prot. n. 0238431/23 del 18 ottobre 2023

Genertel S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di base, ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera del 2 agosto 2023, Genertel S.p.A. ha formulato istanza, ai sensi della normativa indicata in oggetto, volta a ottenere l'autorizzazione al rimborso di un prestito obbligazionario subordinato per un importo nominale pari a € 100 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei presupposti per il rimborso del citato prestito subordinato.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Genertel S.p.A., ai sensi della richiamata normativa, al rimborso del prestito subordinato per un importo nominale pari a € 100 milioni.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento prot. n. 0249469/23 del 30 ottobre 2023

Istanza di autorizzazione all'utilizzo, ai fini della copertura del requisito patrimoniale, dei fondi propri accessori, ai sensi dell'art. 44-*quinquies* del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, degli artt. da 62 a 67 del Regolamento delegato UE 2015/35, del Regolamento UE 2015/499 e del Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015. Provvedimento.

Con comunicazione del 10 luglio 2023, integrata in data 5 ottobre 2023, Poste Vita S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare, fra gli elementi dei fondi propri di livello 2 a copertura del requisito patrimoniale, i fondi propri accessori rappresentati da una lettera di impegno irrevocabile ed incondizionato di Poste Italiane S.p.A., della durata di cinque anni, a partecipare a uno o più aumenti di capitale sociale della compagnia per un ammontare massimo di € 1,75 miliardi. La lettera di impegno sarà sottoscritta entro il termine previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento UE 2015/499 e dall'art. 8 del Regolamento IVASS n. 13/2015.

Ad esito dell'istruttoria effettuata si rileva, ai sensi dell'art. 44-*quinquies* del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, degli artt. da 62 a 67 del Regolamento delegato UE 2015/35, del Regolamento UE 2015/499 e del Regolamento IVASS n. 13/2015, la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo, ai fini della copertura del requisito patrimoniale, della predetta lettera d'impegno.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi 44-*quinquies* del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, degli artt. da 62 a 67 del Regolamento delegato UE 2015/35, del Regolamento UE 2015/499 e del Regolamento IVASS n. 13/2015, autorizza Poste Vita S.p.A. all'utilizzo, ai fini della copertura del requisito patrimoniale, di fondi propri accessori rappresentati da una lettera di impegno irrevocabile ed incondizionato di Poste Italiane S.p.A., della durata di cinque anni, a partecipare a uno o più aumenti di capitale sociale di Poste Vita S.p.A., per un ammontare massimo di € 1,75 miliardi.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

1.2 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0242525/23 del 23 ottobre 2023

Assimoco Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Assimoco Vita S.p.A., con comunicazione del 2 ottobre 2023, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 27 settembre 2023.

Le modifiche hanno riguardato l'indicazione della delibera assembleare di aumento del capitale a pagamento, in via inscindibile, per € 11 milioni (da € 94 milioni a € 105 milioni) con un sovrapprezzo di € 34,1 milioni (articolo 5), l'introduzione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni sociali (articolo 6) e della possibilità di tenuta delle Assemblee anche da remoto (articolo 10), nonché l'eliminazione della previsione relativa alla presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo in occasione delle sedute dei Consigli di amministrazione in videoconferenza (articolo 16).

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0242529/23 del 23 ottobre 2023

Assimoco S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Assimoco S.p.A., con comunicazione del 2 ottobre 2023, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 27 settembre 2023.

Le modifiche hanno riguardato l'indicazione della delibera assembleare di aumento del capitale a pagamento, in via inscindibile, per € 30,6 milioni (da € 107,9 milioni a € 138,5 milioni) con un sovrapprezzo di € 39,5 milioni (articolo 5), l'introduzione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni sociali (articolo 6) e della possibilità di tenuta delle Assemblee anche da remoto (articolo 10), nonché l'eliminazione della previsione relativa alla presenza del Presidente e del Segretario nello stesso luogo in occasione delle sedute dei Consigli di amministrazione in videoconferenza (articolo 16).

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2. IMPRESE IN LCA

2.1 DECRETO 27 ottobre 2023 - Revoca dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami e liquidazione coatta amministrativa di «Eurovita S.p.a.» ed «Eurovita Holding S.p.a.», in Milano. (23A06033) (GU n. 258 del 4-11-2023)

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito "*Codice*"), modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 245, commi 1 e 2, del predetto *Codice*, ai sensi del quale il Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità e la liquidazione coatta può essere proposta dall'IVASS, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1;

VISTO altresì l'articolo 276, comma 1, del *Codice*, ai sensi del quale, salvo quanto previsto dallo stesso articolo, alla ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del Capo IV, Titolo XVI del *Codice*;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il provvedimento del 31 gennaio 2023, prot. n. 24821/23, con il quale l'IVASS, esercitando i poteri previsti dall'art. 230 del *Codice*, ha disposto la gestione provvisoria di Eurovita S.p.a. e di Eurovita Holding S.p.a., nominando commissario il dott. Alessandro Santoliquido e sospendendo le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo delle imprese, con durata massima della gestione provvisoria fino al 31 marzo 2023;

VISTA la lettera n. 0036896/23 del 14 febbraio 2023, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 231 e 275 del *Codice*, e di seguito a quanto deliberato dal Direttorio integrato di IVASS nella seduta del 14 febbraio 2023, ha proposto al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione del decreto con cui si dispone lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a. e l'amministrazione straordinaria delle imprese;

VISTO il proprio decreto in data 29 marzo 2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 231 e 275 del *Codice*, è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a., e l'amministrazione straordinaria delle imprese per una durata massima di un anno dalla data di emanazione del decreto;

VISTO il provvedimento del 30 marzo 2023, prot. n. 75798/23, con il quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 233 del *Codice*, ha disposto la nomina del dott. Alessandro Santoliquido, già commissario per la gestione provvisoria, quale commissario straordinario, nonché dei componenti del Comitato di sorveglianza, per l'amministrazione di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a.;

VISTO il provvedimento dell'8 agosto 2023, prot. n. 0190088, con il quale l'IVASS, a seguito delle dimissioni dalla carica presentate dal dott. Alessandro Santoliquido, ha nominato, ai sensi dell'art. 233 del *Codice*, quale commissario straordinario, il dott. Sandro Panizza, già membro del Comitato di sorveglianza;

VISTA la lettera del 3 ottobre 2023, prot. n. 0225498/23, con la quale l'IVASS, di seguito a quanto deliberato dal Direttorio integrato di IVASS nella seduta del 3 ottobre 2023, ha proposto al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 245, comma 1, e 276, comma 1, del *Codice*, del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami di Eurovita S.p.a. e di liquidazione coatta amministrativa di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a.;

CONSIDERATE, tra l'altro, le valutazioni contenute nella citata lettera con cui l'IVASS ha proposto l'adozione del presente provvedimento, relative alle circostanze di seguito esposte:

- a) l'azionista di controllo ha confermato la propria indisponibilità a rafforzare i mezzi patrimoniali di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a., abdicando di fatto al proprio ruolo e alle proprie responsabilità;
- b) il versamento a fondo perduto in conto capitale dell'importo di € 100 milioni, effettuato dal Fondo Cinven in Eurovita Holding S.p.a. in data 22 febbraio 2023, non è risultato sufficiente a ripristinare la situazione di solvibilità di Eurovita S.p.a. e di Eurovita Holding S.p.a.;
- c) non sono emerse soluzioni da parte di investitori terzi indispensabili a rafforzare la dotazione patrimoniale di Eurovita S.p.a. e di Eurovita Holding S.p.a. ed a consentire la soluzione alla crisi del gruppo assicurativo nell'ambito della gestione straordinaria;
- d) il commissario straordinario, come evidenziato nelle relazioni del 18 settembre 2023 sulle situazioni patrimoniali ed economiche delle imprese alla data del 31 dicembre 2022, ha comunicato che non sussistono le condizioni per la continuità di funzionamento di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a.;

- e) le relazioni sulle situazioni patrimoniali ed economiche delle imprese evidenziano al 31 dicembre 2022 perdite di eccezionale gravità: per Eurovita S.p.a., una perdita pari a € 1,7 miliardi ed un patrimonio netto negativo per € 1,05 miliardi; per Eurovita Holding S.p.a. una perdita di € 499 milioni ed un patrimonio netto negativo di € 21,6 milioni;
- f) l'assenza del requisito patrimoniale minimo per l'esercizio dell'attività assicurativa e persino per l'esercizio di una qualsiasi attività di impresa, essendo divenuto fortemente negativo il patrimonio netto;
- g) persistono gravi violazioni delle disposizioni che regolano l'attività dell'impresa di assicurazione, avuto particolare riguardo al rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità, anche in via continuativa, ai sensi dell'art. 45-*quater* e 216-*ter* del *Codice*;

RITENUTO che, alla luce delle predette circostanze, risultano, pertanto, sussistenti le condizioni di eccezionale gravità richieste dagli articoli 245 e 276 del *Codice*;

RITENUTA, pertanto, l'eshaustività dell'istruttoria compiuta da IVASS in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la necessità di procedere all'adozione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 245 e 276 del *Codice*, del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami di Eurovita S.p.a. e di liquidazione coatta amministrativa di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a.;

DECRETA

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 245, comma 1, e 276, comma 1, del *Codice* è disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami di Eurovita S.p.a. e la liquidazione coatta amministrativa di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a., con sedi in Milano alla Via Fra' Riccardo Pampuri n. 1

Roma, 27 ottobre 2023

Il Ministro: Urso

2.2 Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, alla cessione del compendio aziendale che include il portafoglio assicurativo, da Eurovita S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa a Cronos Vita Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con comunicazione del 27 ottobre 2023 il Commissario Liquidatore di Eurovita S.p.A. in l.c.a., previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha formulato istanza volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 257, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, l'autorizzazione alla cessione da Eurovita S.p.A. in l.c.a. a Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. del compendio aziendale che include il portafoglio assicurativo e, conseguentemente, l'approvazione del relativo accordo.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 257, comma 2, del CAP, si autorizza la cessione a Cronos del compendio aziendale di Eurovita, inclusivo del portafoglio assicurativo della stessa nella sua totalità. Contestualmente, ai sensi dell'articolo 257, comma 3, del CAP, si approva il relativo Accordo di Cessione.

I rischi assicurativi, come stabilito dalle parti, saranno assunti da Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. dalla data di efficacia dell'operazione di cessione.

Per il Direttorio Integrato

Il Presidente

2.3 Pubblicazione della convenzione per il trasferimento di portafoglio, unitamente al complesso aziendale, da Eurovita Assicurazioni S.p.A. a Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 257, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private

CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

tra

EUROVITA S.P.A. (*IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA*)

da una parte

e

CRONOS VITA ASSICURAZIONI S.P.A.

dall'altra parte

INDICE

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PREMESSE ED ALLEGATI | 4 |
| 2. DEFINIZIONI E CONVENZIONI INTERPRETATIVE | 5 |
| 3. OGGETTO DEL CONTRATTO | 5 |
| 4. PERIMETRO E DEFINIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA | 6 |
| 5. ATTIVITÀ, PASSIVITÀ E RAPPORTI GIURIDICI ESCLUSI | 9 |
| 6. CORRISPETTIVO E RELATIVI TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO | 10 |
| 7. ASSENZA DI ULTERIORI DICHIARAZIONI | 11 |
| 8. OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUZIONE | 11 |
| 9. ULTERIORI PATTUZIONI TRA LE PARTI | 12 |
| 10. CONDIZIONE SOSPENSIVA | 13 |
| 11. SPESE, IMPOSTE E TASSE | 13 |
| 12. PREVISIONI GENERALI | 13 |
| 13. COMUNICAZIONI | 13 |
| 14. LEGGE APPLICABILE | 14 |
| 15. FORO COMPETENTE | 14 |

Baldoni

Blaualini



CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Il presente contratto (congiuntamente alle sue Premesse e i suoi Allegati, il "Contratto") viene sottoscritto

tra

Eurovita S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, con sede legale in Milano, via Fra' Riccardo Pampuri 13, partita IVA n. 10637370155 codice fiscale, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 03735041000, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1393107, rappresentata come in autentica (il "Cedente" o "Eurovita")

- da una parte

e

Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, via Fra' Riccardo Pampuri 13, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 13088520963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2702682, rappresentata come in autentica (il "Cessionario" o "Cronos")

- dall'altra parte

(il Cedente ed il Cessionario sono qui di seguito indicati, congiuntamente, come le "Parti", e ciascuno, disgiuntamente, come una "Parte").

PREMESSO CHE

- (A) il Cedente è un'impresa di assicurazione e riassicurazione di diritto italiano il cui capitale sociale risulta pressoché interamente detenuto (fatte salve le partecipazioni minoritarie di alcuni soci pari a circa lo 0,18% del capitale sociale) da Eurovita Holding S.p.A. ("EVH" e, congiuntamente con il Cedente, il "Gruppo Eurovita");
- (B) in data 31 gennaio 2023, con provvedimento n. 0024821, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("IVASS") ha disposto, ai sensi dell'articolo 230 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (il "CAP"), la gestione provvisoria del Gruppo Eurovita ("Gestione Provvisoria");
- (C) in seguito, con successivo decreto del 29 marzo 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha disposto, su proposta dell'IVASS, ai sensi degli articoli 231 e 275 del CAP, l'avvio della amministrazione straordinaria del Gruppo Eurovita e il conseguente scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del medesimo ("Amministrazione Straordinaria");
- (D) nel contesto di cui sopra, IVASS, con provvedimento n. 29903/23 del 6 febbraio 2023 ha disposto, ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera b), del CAP, la sospensione temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con il Cedente ("Blocco dei Riscatti"). Il Blocco dei Riscatti è stato da ultimo prorogato, con provvedimento n. 0159483 del 30 giugno 2023, fino al 31 ottobre 2023;
- (E) con il primario obiettivo di evitare che gli assicurati del Cedente fossero esposti, in conseguenza delle vicende di cui alle precedenti Premesse, a danni o perdite di natura patrimoniale o al rischio di dover rinunciare in tutto o in parte ai rendimenti maturati, e anche su sollecitazione di IVASS, sono state avviate interlocuzioni con primarie compagnie assicurative italiane (e in particolare con Allianz S.p.A., Generali Italia

S.p.A., Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Poste Vita S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito le "Compagnie"), con le banche distributrici dei prodotti del Cedente (le "Banche Distributrici") e con altre banche c.d. "di sistema" (unitamente ad alcune Banche Distributrici, le "Banche Finanziatrici"), volte ad individuare un percorso per addivenire ad una possibile "soluzione di sistema" al problema relativo al Gruppo Eurovita;

(F) nel contesto delle predette interlocuzioni, le Compagnie e le Banche Finanziatrici, spinte da senso di responsabilità istituzionale, hanno concordato i principi di un'operazione (l'"Operazione") che prevede, *inter alia*, la cessione da parte del Cedente al Cessionario, società neocostituita a tali fini dalle Compagnie medesime (la "Cessione"), del ramo d'azienda meglio identificato nel prosieguo all'Articolo 4 (il "Ramo d'Azienda");

(G) Con riferimento alla predetta Cessione, le Parti si danno reciprocamente atto che:

i. in data 27 settembre 2023, il Cessionario ha definito – come attività preliminare ed essenziale ai fini dell'Operazione e del perfezionamento della Cessione – accordi commerciali e di finanziamento con le Banche Distributrici e con le Banche Finanziatrici indicate nell'Allegato (G) al presente Contratto, al fine di gestire, subordinatamente e condizionatamente al perfezionamento della Cessione del Ramo d'Azienda, l'operatività post-vendita dei contratti di assicurazione compresi nel Portafoglio Assicurativo (come infra definito) e contenere l'esposizione del Cessionario ai rischi derivanti da un repentino smobilizzo degli investimenti per far fronte alle richieste di riscatto;

ii. in data 28 settembre 2023, il Cessionario ha presentato all'IVASS, ai sensi degli artt. 13 e ss. del CAP, istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e in data 17 ottobre 2023, con il provvedimento prot. n. 0238230/23, l'IVASS ha autorizzato il Cessionario, anche sulla base di un programma di attività che prevede l'acquisto del Ramo d'Azienda in conformità al presente Contratto. L'IVASS con la lettera di trasmissione del predetto provvedimento ha altresì comunicato al Cessionario che (i) non ravvisa elementi ostativi allo svolgimento dell'attività assicurativa nei rami vita I e III, di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, in regime di libertà di prestazione di servizi nella Repubblica di San Marino; (ii) non sussistono elementi ostativi ai fini del trasferimento al patrimonio libero del Cessionario, in base al valore di iscrizione nel libro mastro delle gestioni separate, i titoli oggetto di garanzia pignorizia;


iii. in data 28 settembre 2023, il Cessionario ha trasmesso alla COVIP, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della deliberazione COVIP del 19 maggio 2021, la comunicazione preventiva ai fini della prevista cessione dei piani pensionistici individuali inclusi nel Ramo d'Azienda;

iv. in data 29 settembre 2023, è stata presentata notifica della Cessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, la quale, in data 18 ottobre 2023, ha ritenuto di accogliere la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di non esercizio dei poteri speciali;

in data 29 settembre 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, il quale all'articolo 5 reca le "Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese" le quali consentono, ai fini



Blaudini



dell'Operazione, di registrare in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate, anziché al prezzo di cessione, senza dover effettuare svalutazioni e registrare così minusvalenze;

- vi. il Cedente ha richiesto il certificato dei carichi fiscali pendenti ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 472/97 che ha ottenuto sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 1° agosto 2023 e consegnato separatamente al Cessionario;
 - vii. in data 24 ottobre 2023, è stata completata la procedura di consultazione e informazione con i sindacati, in relazione a tutti i Dipendenti, come *infra* definiti, ai sensi dell'articolo 47 della legge 428/1990 e dell'articolo 15 del CCNL applicabile;
 - viii. In data 27 ottobre 2023, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha trasmesso al Cessionario il provvedimento, con data 27 ottobre 2023, prot. n.23/10788, avente ad oggetto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività assicurativa nei rami vita I e III, di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, in regime di libertà di prestazione di servizi nella Repubblica di San Marino;
 - ix. in data odierna, (xx) Eurovita, con provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ("Liquidazione Coatta Amministrativa") e (yy) con il provvedimento dell'IVASS Prot. n. 0247497/23, è stato nominato commissario liquidatore della società il Prof. Antonio Blandini ("Commissario Liquidatore") e (zz) con il medesimo provvedimento il Commissario Liquidatore (i) è stato invitato a valutare la proposta di acquisizione del ramo d'azienda di Eurovita formulata da Cronos, in tempo utile affinché possa essere rispettata la scadenza del 31 ottobre 2023, termine ultimo per la sospensione della facoltà per i contraenti di esercitare i riscatti del portafoglio di Eurovita stessa e (ii) è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 245, comma 6, del CAP, alla prosecuzione dei rapporti giuridici strumentali e necessari per la salvaguardia del compendio aziendale;
 - x. in data odierna, 2023, il Commissario Liquidatore ha presentato all'IVASS istanza ai sensi dell'articolo 257, secondo e terzo comma, del CAP, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza nominato per la Liquidazione Coatta Amministrativa;
 - xi. senza pregiudizio di quanto indicato al Paragrafo 7.1, sono stati compiuti, per quanto di competenza, gli adempimenti richiesti – ai sensi dei relativi contratti compresi nel Ramo d'Azienda e ai termini e condizioni ivi previsti – per l'ipotesi di cambio di controllo o in ragione di specifici impedimenti previsti in detti contratti al trasferimento degli stessi nel contesto del Ramo d'Azienda;
- (H) in considerazione di quanto precede e delle istruzioni ricevute dal Commissario Liquidatore di cui alla precedente Premessa(G)ix, le Parti regolano i termini e le condizioni ai quali il Cedente vende al Cessionario, e il Cessionario acquista dal Cedente, il Ramo d'Azienda, subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva indicata all'Articolo 10.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1 Le premesse ("Premesse") e gli allegati (ciascuno un "Allegato") di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Allegato (G) | elenco delle Banche Distributrici e delle Banche Finanziatrici |
| Allegato 2.1 | Definizioni |
| Allegato 4.1 | Situazione Patrimoniale di Riferimento |
| Allegato 4.1 (Tav. A.1 - Att. Immat. Tav. A.2 - Att. Mat) | elenco dei beni mobili e beni ammortizzabili |
| Allegato 4.1 (Tav. A.5.3 e A.6.4) | crediti nei confronti delle Autorità |
| Allegato 4.2(i) | attivi a copertura delle riserve tecniche |
| Allegato 4.2(iv) | sistemi operativi, software e diritti di proprietà intellettuale |
| Allegato 4.2(v) | elenco partecipazioni in imprese o enti |
| Allegato 4.3(i) | Portafoglio Assicurativo |
| Allegato 4.3(ii) | accordi distributivi in essere con le Banche Distributrici |
| Allegato 4.3(iii) | contratti di agenzia e brokeraggio |
| Allegato 4.3(iv) | Dipendenti |
| Allegato 4.3(v) | accordi di riassicurazione passiva |
| Allegato 4.3(vi) | altri rapporti contrattuali |
| Allegato 4.3(viii) | Contenzioso Trasferito |
| Allegato 5.1(ii) | prestiti obbligazionari subordinati |

2. DEFINIZIONI E CONVENZIONI INTERPRETATIVE

- 2.1 Ai fini del presente Contratto, e in aggiunta ai termini definiti in altri Articoli o Paragrafi del medesimo, i termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato di cui all'Allegato 2.1.
- 2.2 La suddivisione del presente Contratto in articoli (ciascuno un "Articolo") e paragrafi (ciascuno un "Paragrafo") e l'inserimento di rubriche sono effettuati esclusivamente per comodità espositiva e non pregiudicheranno né saranno utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente Contratto.
- 2.3 Salvo che il contesto non preveda altrimenti, nel presente Contratto l'utilizzo di un'espressione definita al singolare vale altresì in relazione all'espressione al plurale e viceversa, e il riferimento a un genere vale altresì quale riferimento a tutti gli altri generi.

I termini "include" e "incluso" dovranno essere interpretati come "a titolo esemplificativo ma non esaustivo".

3. OGGETTO DEL CONTRATTO



- 3.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cedente cede, vende e trasferisce al Cessionario, che accetta e acquista dal Cedente (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3, del CAP nonché delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023) il Ramo d'Azienda, subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo Articolo 10 e, al verificarsi di detta condizione, con effetto dalla data odierna, in un momento giuridico immediatamente successivo ai provvedimenti adottati in data odierna e menzionati nella premessa (G)ix] (la "Data di Efficacia"). Il Ramo d'Azienda è composto esclusivamente dalle attività e passività indicate nel successivo Articolo 4 e risultanti dalla Situazione Patrimoniale di Riferimento, nella loro consistenza e evoluzione fino alla Data di Efficacia, con espressa esclusione pertanto di tutto quanto non sia espressamente indicato o rinvenibile e comunque con esclusione espressa delle "Attività, Passività e Rapporti Giuridici Esclusi" di cui al successivo Articolo 5.
- 3.2 A partire dalla Data di Efficacia, anche agli effetti dell'articolo 2112 del Codice Civile per quanto di rilievo, il Cessionario subentrerà di pieno diritto al Cedente, nella stessa posizione giuridica, in relazione ai beni, cespiti e rapporti che compongono il Ramo d'Azienda, di guisa che il Cessionario possa continuare senza soluzione di continuità - anche in virtù di quanto indicato nella Premessa (G)ix(zz) - nell'esercizio del Ramo d'Azienda ceduto.
4. PERIMETRO E DEFINIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA
- 4.1 Le Parti si danno atto e concordano che il Ramo d'Azienda è costituito esclusivamente dal complesso delle attività, passività e rapporti giuridici indicati nei Paragrafi del presente Articolo 4 e risultanti dalla situazione patrimoniale del Ramo d'Azienda alla data del 30 giugno 2023 di cui all'Allegato 4.1 ("Situazione Patrimoniale di Riferimento") nella loro consistenza e evoluzione fino alla Data di Efficacia, con l'eccezione di qualsiasi altra Attività e Passività e dei Rapporti Giuridici Esclusi che non saranno oggetto di Cessione e rimarranno nella titolarità e disponibilità del Cedente ai sensi del successivo Articolo 5.
- 4.2 Le Parti riconoscono e convengono che le seguenti attività, nella loro consistenza e loro evoluzione alla Data di Efficacia, fanno parte del Ramo d'Azienda e sono le uniche oggetto di cessione ("Attività Include"):
- (i) le attività a copertura delle riserve tecniche (strumenti finanziari, titoli, quote di fondi, cassa, crediti e altri beni o attività di qualunque natura) relative al Portafoglio Assicurativo (e inclusive degli attivi relativi alle gestioni separate e ai fondi interni), come indicate nella Situazione Patrimoniale di Riferimento e nell'Allegato 4.2(i);
 - (ii) le ulteriori attività (diverse dalle attività a copertura delle riserve tecniche di cui al precedente punto (i)) indicate nella Situazione Patrimoniale di Riferimento, ivi inclusi i crediti a titolo di rivalsa nei confronti degli Agenti in virtù delle disposizioni normative e contrattuali applicabili e i crediti derivanti da prestiti in favore degli Agenti;
 - (iii) i beni mobili e beni ammortizzabili indicati nella Situazione Patrimoniale di Riferimento (Allegato 4.1 - Tav. A.1 - Att. Immat. Tav. A.2 - Att. Mat);
 - (iv) i sistemi operativi e i software e i diritti di proprietà intellettuale inclusi i marchi, loghi, domini e altri diritti di proprietà industriale indicati nell'Allegato 4.2(iv);

- (v) le partecipazioni in imprese o enti di cui all'Allegato 4.2(v);
- (vi) la liquidità e ulteriori disponibilità liquide indicate nella Situazione Patrimoniale di Riferimento, con l'unica eccezione della Cassa Esclusa dal Ramo, che il Cessionario intende destinare prioritariamente a servizio delle polizze che saranno gestite direttamente dal Cessionario, senza l'ausilio di una Banca Distributrice;
- (vii) i crediti nei confronti di qualsivoglia Autorità, indicati nella Situazione Patrimoniale di Riferimento (inclusi i crediti esposti per tipologia nelle tavole A.5.3 e A.6.4 dell'Allegato 4.1), con l'esclusione (i) del credito di imposta di bollo pari al 30 giugno 2023 a Euro 8,3 milioni il cui ammontare è stato interamente considerato ai fini della determinazione della Cassa Esclusa dal Ramo; (ii) dei seguenti crediti il cui ammontare è stato considerato al 50% ai fini della determinazione della Cassa Esclusa dal Ramo: (a) il credito "1E0811303 - Erario per istanze di rimborso" di Euro 2.582.000 e (b) il credito "1E0811318 - IRES cred. Interessi su imposte 1996" di Euro 1.787.000;
- (viii) le ulteriori posizioni creditorie inerenti ai Rapporti Giuridici Inclusi nonché, tutte le somme incassate e qualora non incassate, tutti i crediti derivanti dalla chiusura dei rapporti di riassicurazione attiva del Cedente;
- (ix) tutti i dati dei clienti utilizzati o richiesti in relazione al Portafoglio Assicurativo, nonché ogni altro dato o informazione in possesso del Cedente utilizzato in relazione a detto portafoglio;
- (x) tutti i documenti e i registri connessi agli elementi di cui al presente Articolo 4, compreso l'archivio fisico e l'archivio elettronico del Portafoglio Assicurativo (comprensivo anche della documentazione e delle informazioni relative a polizze scadute, cessate e chiuse).

Scelto

4.3 Le Parti riconoscono e convengono che i seguenti rapporti giuridici, nella loro consistenza e loro evoluzione alla Data di Efficacia, fanno parte del Ramo d'Azienda e sono gli unici oggetto di cessione ("Rapporti Giuridici Inclusi"):

Blavoliva

- (i) i contratti di assicurazione (espressamente esclusi i contratti di riassicurazione attiva), di capitalizzazione e i prodotti pensionistici nonché i contratti di assicurazione di cui ai rami danni 1 e 2 (ex art. 2, comma 3, del Cap) sottoscritti dal Cedente e in essere alla Data di Efficacia (ivi incluse le polizze dormienti), secondo la tipologia indicata nell'Allegato 4.3(i), fermo restando che eventuali errori ed omissioni del medesimo allegato non sono atti a limitare la portata della presente definizione (il "Portafoglio Assicurativo");
- (ii) gli accordi distributivi in essere esclusivamente con le Banche Distributrici indicate nell'Allegato 4.3(ii);
- (iii) i contratti di agenzia e brokeraggio sottoscritti tra il Cedente e gli agenti o i broker, a seconda del caso, indicati nell'Allegato 4.3(iii) (gli "Agenti");
- (iv) i rapporti di lavoro con i dipendenti e i dirigenti - inclusi i relativi contratti collettivi e individuali (comprensivi dei crediti maturati da EV a seguito di *claw back* esercitati da EV esclusivamente con riferimento ai dipendenti e dirigenti trasferiti) nonché in generale il trattamento individuale e collettivo dei medesimi - indicati, con il relativo inquadramento, nell'Allegato 4.3(iv)



- ("Dipendenti"), *nonché* (b) i rapporti contrattuali di distacco relativi al personale di terzi in forza presso EV;
- (v) gli accordi di riassicurazione passiva relativi al Portafoglio Assicurativo indicati nell'Allegato 4.3(v) fermo restando che eventuali errori ed omissioni del medesimo allegato non sono atti a limitare la portata di quanto precede;
 - (vi) tutti gli altri rapporti contrattuali e accordi – nonché gli ordini e le proposte contrattuali – del Cedente connessi o relativi alla gestione del Ramo d'Azienda (con esclusione tuttavia dei rapporti indicati all' Articolo 5 e di quanto non sia connesso o relativo alla gestione del Ramo d'Azienda) ivi inclusi i rapporti di conto corrente e gli altri rapporti bancari e finanziari del Cedente, il contratto di locazione (ad uso diverso da quello abitativo) dell'immobile sito in Milano, via Fra Riccardo Pampuri, n. 13 ai termini rinegoziati (e con scadenza al 31 dicembre 2025), le convenzioni stipulate con il "Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo Eurovita", i contratti e mandati stipulati dagli organi della Gestione Provvisoria e dell'Amministrazione Straordinaria del Cedente, i contratti relativi alle autovetture utilizzate dal personale del Cedente, e gli ulteriori rapporti espressamente indicati nell'Allegato 4.3 (vi), nonché i rapporti giuridici che, per loro natura e caratteristiche, siano univocamente riconducibili ai rapporti giuridici identificati nel presente Articolo 4.3 o univocamente inerenti al Ramo d'Azienda (gli "Altri Contratti"), senza pregiudizio, in ogni caso, per quanto previsto ai sensi del successivo articolo 5 con riferimento ai Rapporti Giuridici Esclusi;
 - (vii) nei limiti consentiti dalla legge e dalla regolamentazione applicabile al Cedente e al Ramo d'Azienda (restando pertanto esclusa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa), tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta ed ogni altro simile provvedimento emesso da qualsiasi autorità pubblica in favore del Cedente e attinenti al Ramo d'Azienda;
 - (viii) ~~(xx)~~ tutti i Contenziosi del Cedente con sottoscrittori di prodotti di Eurovita (inclusi quelli relativi a polizze scadute o cessate), nonché i Contenziosi inerenti i Rapporti Giuridici Inclusi pendenti alla Data di Efficacia che sono indicati nell'Allegato 4.3(viii) – (il "Contenzioso Trasferito") con esclusione, a fini di chiarezza, ~~(yy)~~ dei Contenziosi diversi da quelli indicati al precedente punto ~~(xx)~~ e, in ogni caso, di quanto indicato al successivo Articolo 5.1.
- 4.4 Senza pregiudizio di, e fatto salvo, quanto indicato nei Paragrafi 4.1 e 4.3, le Parti riconoscono e convengono che le seguenti Passività, nella loro consistenza e loro evoluzione alla Data di Efficacia, fanno parte del Ramo d'Azienda e sono le uniche oggetto di cessione ("Passività Incluse"):
- (i) le Passività derivanti da, o correlate o connesse a, il Portafoglio Assicurativo – e alle polizze di Eurovita scadute o cessate – (nonché le proposte per la stipulazione di contratti di assicurazione e capitalizzazione e di prodotti pensionistici non perfezionatesi in quanto non accettate o revocate) e le relative riserve tecniche, ivi incluse le Passività derivanti da, o correlate o connesse a, le suddette tipologie di rapporti per cui sono stati esercitati diritti di recesso a qualsiasi titolo o ragione in virtù di previsioni contrattuali o disposizioni di Legge e le Passività derivanti dai reclami (restando pertanto inteso che la gestione dei reclami esistenti verrà fatta dal Cessionario), essendo esclusa qualunque passività di cui al Paragrafo 5.1(iii);

- (ii) le altre Passività (ivi incluse le passività fiscali riferite al Ramo d'Azienda e finanziarie) indicate nella Situazione Patrimoniale di Riferimento (incluso il fondo per le indennità da cessazione dei rapporti con gli agenti, come individuato nella Situazione Patrimoniale di Riferimento) nonché, ai fini di chiarezza, le Passività nei confronti di n. 10 ex dipendenti del Cedente relative all'erogazione degli assegni straordinari per il sostegno al reddito nell'ambito del fondo intersettoriale di solidarietà in relazione alle quali il Cedente ha effettuato opportuni appostamenti contabili rinvenibili alla voce "Passività Diverse per il Personale" di cui alla Tav. P.6.4 della Situazione Patrimoniale di Riferimento);
- (iii) le Passività derivanti dai, o correlate o connesse a tutti gli, altri Rapporti Giuridici Inclusi, ivi incluse le Passività derivanti dai, o correlate o connesse ai, rapporti con i Dipendenti, compresi i debiti inerenti al trattamento di fine rapporto e ratei di retribuzione differita, di ferie e degli altri istituti con i relativi ratei di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro maturati alla Data di Efficacia.


Bellegno

5. ATTIVITÀ, PASSIVITÀ E RAPPORTI GIURIDICI ESCLUSI

5.1 Le Parti concordano che tutte le attività, passività e i rapporti giuridici diversi da quelli indicati all'Articolo 4 sono esclusi dal Ramo d'Azienda e pertanto resteranno nella piena disponibilità e titolarità del Cedente. In particolare, sono esclusi dal Ramo d'Azienda le seguenti attività, passività e i seguenti rapporti giuridici:

- (i) un importo della cassa del Cedente pari ad Euro 3.000.000 (tre milioni) ("Cassa Esclusa dal Ramo");
- (ii) tutti i prestiti obbligazionari subordinati emessi dal Cedente, ivi inclusi quelli indicati nell'Allegato 5.1(ii) e i relativi interessi, nonché qualsivoglia Pretesa ad essi relativa;
- (iii) qualsiasi debito di natura risarcitoria per fatti o atti verificatisi fino alla Data di Efficacia (a meno che tale debito non sia stato espressamente incluso nella Situazione Patrimoniale di Riferimento), e qualsiasi Contenzioso (esistente o potenziale per fatti o atti verificatisi fino alla Data di Efficacia) non incluso nei Contenziosi Trasferiti ai sensi dell'art. 4.3(viii), nonché i Contenziosi verso gli assicurati derivanti da pretese eventualmente avanzate da questi ultimi in ragione esclusivamente del Blocco dei Riscatti o dell'assoggettamento del Cedente all'Amministrazione Straordinaria e/o alla Liquidazione Coatta Amministrativa;
- (iv) qualsiasi debito o passività (esistente o potenziale) verso le Banche Distributrici o altri intermediari incaricati da Eurovita derivante da pretese avanzate da questi ultimi (a) a titolo di danni per inadempimenti contrattuali o (b) a titolo extracontrattuale, in entrambi i casi per fatti o atti verificatisi fino alla Data di Efficacia;
- (v) qualsiasi debito, sanzione amministrativa o passività (esistente o potenziale) verso IVASS, Banca d'Italia, Consob, AGCM o altre Autorità di Vigilanza derivanti da procedimenti da dette Autorità avviati per fatti o atti verificatisi fino alla Data di Efficacia;
- (vi) qualsiasi debito, sanzione amministrativa o passività (esistente o potenziale)

Blaivalini



verso enti impositori di qualsiasi natura connessi a presupposti impositivi verificatisi in data anteriore alla Data di Efficacia della Cessione, diversi da quelli inclusi in poste indicate nella Situazione Patrimoniale di Riferimento;

- (vii) (a) qualsiasi debito o passività (esistente o potenziale) verso terzi (anche se parti dei Rapporti Giuridici Inclusi), derivante da Pretese avanzate da questi ultimi a titolo di danni per inadempimenti contrattuali (purché non inclusi tra i Contenziosi Trasferiti) nonché (b) qualsiasi debito o passività (esistente o potenziale) verso terzi a titolo extracontrattuale, in entrambi i casi per fatti o atti verificatisi fino alla Data di Efficacia;
- (viii) qualsiasi debito o passività nei confronti di fornitori non più attivi che non sia ricompreso nel Contenzioso Trasferito;
- (ix) qualsiasi Contenzioso, in essere o futuro anche se attinente al Ramo d'Azienda, che non rientri nel Contenzioso Trasferito;
- (x) qualunque Pretesa verso i, o da parte dei, soci del Cedente e soggetti controllanti (anche in via indiretta) del Cedente, EVH, Flavia Finco Limited, Flavia Holdco Limited, Flavia Topco Limited e fondi gestiti da Cinven Capital Management (V) General Partner Limited nonché creditori e finanziatori di questi e/o fondi gestiti direttamente e/o indirettamente dal fondo di *private equity* Cinven;
- (xi) i rapporti con i soci del Cedente ivi incluso qualsiasi debito o passività (esistente o potenziale) verso i soci del Cedente e soggetti controllanti (anche in via indiretta) del Cedente, EVH, Flavia Finco Limited, Flavia Topco Limited Flavia Holdco Limited e fondi gestiti da Cinven Capital Management (V) General Partner Limited nonché creditori e finanziatori di questi e/o fondi gestiti direttamente e/o indirettamente dai soci (anche indiretti) di Eurovita;
- (xii) gli accordi di riassicurazione attiva;
- (xiii) le azioni verso terzi esercitabili ai sensi di Legge dagli organi della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa;
- (xiv) i seguenti conti correnti bancari del Cedente (i)

- OMISSIS -

e qualsivoglia Pretesa ad essi relativa;

- (xv) qualsiasi altra attività, passività o rapporto giuridico che non sia ricompreso nelle Attività Incluse, nelle Passività Incluse o nei Rapporti Giuridici Inclusi ai sensi del precedente Articolo 4;

(le attività, passività e rapporti giuridici di cui al presente Paragrafo 5.1 le "Attività, Passività e Rapporti Giuridici Esclusi").

6. CORRISPETTIVO E RELATIVI TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 6.1 A titolo di corrispettivo per la compravendita del Ramo d'Azienda, tenuto conto del rilevante sbilancio di capitale regolamentare del Ramo d'Azienda di cui dovrà farsi carico esclusivamente il Cessionario, quest'ultimo versa al Cedente, alla data odierna, a mezzo contanti il prezzo di acquisto concordato per il Ramo d'Azienda pari ad Euro 1,00 (uno/00) (il "Corrispettivo") che le parti hanno valutato congruo, che si intende fisso e non soggetto ad aggiustamenti di alcun tipo o natura, in aumento o

diminuzione. Le Parti, che partecipano all'Operazione con l'obiettivo di salvaguardare e tutelare gli interessi degli assicurati del Cedente e dei Dipendenti, si danno reciprocamente atto che, alla luce di quanto sopra riportato, l'importo del Corrispettivo è stato determinato e convenuto di comune accordo.

6.2 Le Parti dichiarano che il Corrispettivo è corrisposto in contanti e di non essersi avvalse dell'opera di alcun mediatore ai fini della conclusione del presente Contratto.

7. **ASSENZA DI ULTERIORI DICHIARAZIONI**

7.1 Anche in considerazione di quanto indicato nelle Premesse, e, più in generale, del contesto in cui si inserisce l'Operazione e delle caratteristiche di quest'ultima nonché dalla circostanza che il Cedente è una società posta in liquidazione coatta amministrativa, le Parti concordano che nessuna dichiarazione e garanzia è prestata dal Cedente o dal Cessionario e che restano escluse e, per quanto occorrer possa sono qui rinunciate, eventuali pretese rispetto a quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto. Qualora, per qualsivoglia ragione, qualsiasi cespito oggetto di Cessione non venga (o non possa essere) effettivamente trasferito al Cessionario, il Cedente farà quanto in proprio potere per trasferire tutti i cespiti oggetto di Cessione ai sensi del presente Contratto.

8. **OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUZIONE**

8.1 Senza pregiudizio di, e fermo restando, quanto indicato ai sensi del precedente Paragrafo 7.1, le Parti si riservano e comunque si obbligano reciprocamente, ove necessario per la piena efficacia anche nei confronti dei terzi dell'inclusione nella Cessione e/o della esclusione dalla stessa di componenti del Ramo d'Azienda, ad addivenire ad atti di ricognizione, identificazione, migliore descrizione delle componenti del Ramo d'Azienda trasferito.

8.2 Il Cessionario sarà tenuto, a propria cura e spese, a chiedere volture e trascrizioni - dandone tempestivamente evidenza al Cedente - per ottenere l'intestazione a proprio nome del Ramo d'Azienda, ove applicabile. Ogni persona o soggetto giuridico, sia pubblico che privato e sia italiano che estero, resta pertanto sin d'ora espressamente autorizzato, senza necessità di ulteriore atto, a trasferire, volturare ed intestare al Cessionario tutti i cespiti facenti parte del Ramo d'Azienda. Il Cessionario, inoltre, trasmetterà ai contraenti e agli aventi diritto specifica informativa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento IVASS n° 41 del 2 agosto 2018, e provvederà ad effettuare ogni altra informativa e/o comunicazione dovuta ai sensi di Legge, di Regolamento, o di contratto, comunque riferita o correlata alla presente Cessione.

8.3 Senza pregiudizio di, e fermo restando, quanto indicato ai sensi del precedente Paragrafo 7.1, le Parti concordano che qualora per errore o per altro motivo una delle Parti, a seguito della Cessione, risultasse titolare di attività, passività o rapporti giuridici che, ai sensi del presente Contratto, spettino all'altra Parte (ovvero conseguisse incassi o effettuasse pagamenti, in ciascun caso di competenza dell'altra Parte), tale Parte dovrà tempestivamente avvisare di tale circostanza la Parte avente diritto e, in ogni caso, le Parti, in contraddittorio, dovranno determinare in buona fede i termini e le modalità di restituzione delle attività, passività o rapporti giuridici erroneamente acquisiti (ovvero delle somme erroneamente pagate), nel rispetto di quanto previsto ai sensi di Legge, non appena possibile e, ove possibile, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui le Parti sono venute a conoscenza di quanto precede, fermo ed impregiudicato che, in caso di disaccordo la questione sarà rimessa

Stefano

Blancolini



in buona fede alla determinazione di un esperto da nominarsi d'accordo tra le Parti o, in caso di disaccordo, da parte del Presidente del Tribunale di Milano su istanza della Parte più diligente, ove ciò sia compatibile con le norme di Legge applicabili alla Liquidazione Coatta Amministrativa.

- 8.4 Senza pregiudizio di, e fermo restando, quanto indicato ai sensi del precedente Paragrafo 7.1, dei Paragrafi precedenti del presente Articolo e del successivo Articolo 9, le Parti (a) si danno atto che, a partire dalla Data di Efficacia, il Cessionario sarà titolare dell'intero compendio costituente il Ramo d'Azienda e avrà a disposizione tutti i registri, contratti, atti, corrispondenza, mezzi e documenti in genere afferenti il Ramo d'Azienda trasferito e necessari all'esercizio del medesimo, (b) si obbligano a cooperare in buona fede ai fini di individuare e fornire al Cessionario, a cura e spese di quest'ultimo, non appena possibile, eventuali ulteriori informazioni, documenti o componenti del Ramo d'Azienda non siano nella disponibilità del Cessionario successivamente alla Data di Efficacia nonché, più in generale, (c) si impegnano a fornirsi reciprocamente, a cura e spese della Parte richiedente, ogni più ampia collaborazione, assistenza e supporto fosse richiesto da una Parte al fine di consentire la migrazione, secondo la miglior prassi di mercato, del Ramo d'Azienda e comunque il buon esito della Cessione ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di Liquidazione Coatta Amministrativa.

9. ULTERIORI PATTUZIONI TRA LE PARTI

- 9.1 Per le esigenze connesse al funzionamento della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa del Gruppo Eurovita, il Cessionario si obbliga, con oneri parametrati al costo azienda, di cui si è tenuto conto ai fini della determinazione della Cassa Esclusa dal Ramo:

- (i) a distaccare presso il Gruppo Eurovita – per un periodo di tempo massimo di 24 mesi dalla Data di Efficacia un numero di risorse che (a) sarà definito d'intesa tra il Commissario Liquidatore e il Cessionario (al fine di non pregiudicare la normale operatività del Cessionario) e (b) verranno impiegate dal Commissario Liquidatore per far fronte agli adempimenti della Liquidazione Coatta Amministrativa del Gruppo Eurovita (nonché di eventuali adempimenti finali delle procedure di Amministrazione Straordinaria), quali, a titolo esemplificativo, la formazione dello stato passivo, la predisposizione ed esecuzione degli adempimenti contabili, tributari, lavoristici, nei confronti delle autorità, del registro delle imprese e amministrativi di competenza,
- (ii) nella misura in cui non siano forniti ai sensi del precedente punto (i), a negoziare in buona fede i servizi necessari a quest'ultimo per far fronte alle attività di cui al precedente punto (i), in ogni caso sempre per un periodo massimo di 24 mesi dalla Data di Efficacia,
- (iii) a fornire al Gruppo Eurovita le necessarie infrastrutture (ivi inclusi i locali per lo svolgimento dell'attività della LCA, la cui sede potrà rimanere di volta in volta in volta presso i locali dove il Cessionario eserciterà la sua attività, con i normali annessi servizi di "facility management" e infrastrutture tecniche ed informatiche) per i fini di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

- 9.2 Con il Ramo d'Azienda saranno trasferiti i registri e la contabilità normalmente trasferibile con la cessione di compendi aziendali, nonché tutte le procedure e le policies di Eurovita, fermo restando l'obbligo del Cessionario di mettere a disposizione del Gruppo Eurovita e di consentire al Gruppo Eurovita l'accesso alle informazioni e

dati relativi al Ramo d'Azienda e nella disponibilità del Cessionario che siano ritenuti necessari ai fini dello svolgimento della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa del Gruppo Eurovita (ivi inclusi a titolo esemplificativo dati e informazioni necessari al fine di ottemperare agli obblighi fiscali del Gruppo Eurovita).

10. CONDIZIONE SOSPENSIVA

10.1 Fermo quanto indicato alla precedente Premessa G(viii), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 del Codice Civile, le Parti concordano che l'efficacia del presente Contratto è subordinatamente condizionata alla definitiva autorizzazione e approvazione del medesimo da parte dell'IVASS ai sensi dell'art. 257, secondo e terzo comma, del CAP.

11. SPESE, IMPOSTE E TASSE

11.1 Ciascuna Parte sopporterà i costi, le spese ed ogni altro onere relativo alle attività da essa compiute in attuazione del Contratto, ivi incluse le spese di consulenza, e non sarà in alcun modo responsabile dei costi, spese e altri oneri relativi alle attività compiute dall'altra Parte.

11.2 Resta inteso che saranno a carico del Cessionario le tasse, le imposte nonché le spese notarili relative alla Cessione e di ogni sua componente, ivi inclusa l'imposta di registro.

11.3 Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il valore complessivo dei beni che compongono il Ramo d'Azienda è pari al Corrispettivo, soggetto a imposta di registro.

12. PREVISIONI GENERALI

12.1 Il presente Contratto contiene tutte le intese e gli accordi tra le Parti relativamente all'Operazione, alla Cessione e alle questioni qui indicate e sostituisce qualsiasi eventuale altro accordo, impegno o intesa in merito alle questioni ivi disciplinate.

12.2 Né il presente Contratto né i diritti e gli obblighi da esso derivanti potranno essere ceduti da alcuna delle Parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra, fermo restando che, in caso di qualsivoglia riorganizzazione societaria del Cessionario, gli impegni assunti da quest'ultimo (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, gli impegni di cui al precedente Articolo 9) sopravvivranno in capo ai successori o aventi causa.

12.3 Qualsiasi rinuncia di una Parte a far valere, in ogni momento o per qualsiasi periodo di tempo, una qualunque delle disposizioni del presente Contratto non potrà essere interpretata dall'altra come rinuncia a tali disposizioni o diritti, che potranno essere fatti sempre valere dalle Parti né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

12.4 L'eventuale nullità o invalidità di una delle pattuizioni del presente Contratto o di parte dello stesso non comporterà l'automatico venir meno di tutte le altre pattuizioni, e sicché, nella misura massima consentita dalla Legge, il presente Contratto manterrà la sua validità e efficacia per le Parti senza tenere conto della pattuizione nulla o invalida o tenendo conto della pattuizione sostituita e/o modificata.

13. COMUNICAZIONI

13.1 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al presente Contratto sarà eseguita per iscritto e trasmessa per lettera raccomandata (con ricevuta di ritorno), o trasmessa per posta elettronica certificata come segue:

Boletto

Boletto



- (i) in caso di comunicazione al Cedente:
Eurovita S.p.A. - In Liquidazione Coatta Amministrativa
Via Fra Riccardo Pampuri, 13, 20141 Milano MI
alla cortese attenzione del Commissario Liquidatore
PEC: *eurovita@legalmail.it* (o il diverso indirizzo aperto nel contesto della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa che il Commissario Liquidatore potrà comunicare al Cessionario con le modalità di cui al presente Articolo)
- (ii) in caso di comunicazione al Cessionario:
Cronos Vita Assicurazioni S.p.A.
via Fra' Riccardo Pampuri 13
20141, Milano
alla cortese attenzione del Direttore Generale, dott. Alessandro Santoliquido
PEC: *cronosvita@legalmail.it*

o tali altre persone o indirizzi che le Parti potranno indicare tramite una comunicazione data in conformità a quanto qui previsto.

14. LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto ed i diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno retti e interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.


15. FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno devolute alla giurisdizione e competenza esclusiva del Tribunale di Milano.



Antonio Bianolini
Alessandro Santoliquido

4/3



N. 14231 di rep.

N. 9208 di racc.

Certifico io sottoscritto *Carlo Marchetti*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che:

- Antonio Blandini, - OMISSIS - , domiciliato per la carica in Milano, via Fra' Riccardo Pampuri n. 13, nella sua veste di Commissario Liquidatore e, come tale, in rappresentanza della società per azioni di nazionalità italiana denominata:

Eurovita S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa

con sede legale in Milano, via Fra' Riccardo Pampuri n. 13, capitale sociale di euro 90.498.908,00 (i.v.), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 03735041000, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1393107, tale nominato con provvedimento rilasciato da IVASS in data odierna Prot. n. 0247497/23 che, in copia, si allega sotto "A"; e

- Alessandro Santoliquido, - OMISSIS - , domiciliato per la carica in Milano, via Fra' Riccardo Pampuri n. 13, nella sua veste di Direttore Generale e, come tale, in legale rappresentanza della società per azioni di nazionalità italiana denominata:

Cronos Vita Assicurazioni S.p.A.

con sede legale in Milano, via Fra' Riccardo Pampuri n. 13, capitale sociale di euro 60.000.000,00 (i.v.) - essendo in corso di deposito ed iscrizione l'attestazione, ex art. 2444 c.c., di esecuzione dell'aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, di nominali euro 52.500.000,00, con sovrapprezzo complessivo di euro 150.000.000,00, oltre ad euro 10.000.000,00 a titolo di fondo spese impianto gestione vita, deliberato dall'assemblea straordinaria della società in data 19 settembre 2023 di cui al verbale in pari data a rogito di me notaio, n. 17.157/9.187 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di DP Milano I UT APSR in data 22 settembre 2023 al n. 69041 Serie 1T e debitamente iscritto presso il Competente Registro delle Imprese - codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 13088520963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2702682, munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 settembre 2023,

dell'identità personale, qualifica e poteri dei quali io notaio sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede alle ore 16,15 e firmato a margine gli altri sette mezzi fogli dello stesso e gli allegati, il tutto pure da me notaio firmato, in mia presenza e vista.

Da me letto, omessi gli allegati per espressa dispensa dei sottoscrittori.

Milano, via Agnello n. 18

27 (ventisette) ottobre 2023 (duemilaventitre)



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Carlo Marchetti', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO MILANO' at the top and 'MARCHETTI CARLO DI BERGAMO' at the bottom. In the center of the seal is a five-pointed star surrounded by a decorative border.

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

| GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA | DESCRIZIONE DELL'ATTO |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C del 20 ottobre 2023 | Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (C/2023/267). |
| C del 20 ottobre 2023 | Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (seconda comunicazione della Commissione) (C/2023/305). |
| C del 23 ottobre 2023 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11265 — DEUTSCHE BANK / MUNICH RE / WELTEC HOLDING JV) C/2023/429. |
| C del 23 ottobre 2023 | Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (C/2023/437) |
| L del 24 ottobre 2023 | Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. |
| L del 24 ottobre 2023 | Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110 del 8 aprile 2022). |
| L del 24 ottobre 2023 | Rettifica della decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110 del 8 aprile 2022). |

| GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA | DESCRIZIONE DELL'ATTO |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L del 26 ottobre2023 | Decisione del Comitato Misto SEE n. 51/2023 del 17 marzo 2023 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/2336] per integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/266 della Commissione, del 9 febbraio 2023, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2022 fino al 30 marzo 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. |
| L del 30 ottobre 2023 | Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. |

4. ALTRE NOTIZIE

4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti con assicurati residenti in Italia, da Irish Life Assurance Plc, a SAOL Assurance DAC, entrambe con sede in Irlanda.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese CBI ha comunicato il trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita – inclusi eventuali contratti con assicurati residenti in Italia - da Irish Life Assurance Plc, a SAOL Assurance DAC, entrambe con sede in Irlanda, con effetto dal 1° novembre 2023.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

